

Roma, 15 maggio 2009



**Ministero del Lavoro, della  
Salute e delle Politiche Sociali**

*Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti  
del Lavoro  
Via Cristoforo Colombo n. 456  
00145 Roma*

**DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA**

Prot. 25/I/0007172

Oggetto: art. 9 D.Lgs. n. 124/2004 – esonero dalla contribuzione CUAF di cui all'art. 23 *bis* della L. n. 33/1980 per Enti Ecclesiastici religiosi che svolgono attività sociale di educazione ed istruzione – applicabilità dei criteri dettati nella circ. INPS n. 201/1989

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito all'applicabilità dei criteri individuati dalla circ. INPS n. 201/1989 per l'esonero dalla contribuzione CUAF di cui all'art. 23 *bis* della L. n. 33/1980 nei confronti degli Enti Ecclesiastici religiosi che svolgono attività sociale di educazione ed istruzione, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs n. 460/1997.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente appare opportuno rilevare che, ai sensi dell'art. 23 *bis* della L. n. 33/1980, l'esonero dalla contribuzione CUAF è concesso, sotto il profilo soggettivo, agli istituti, enti, ospedali e presidi delle unità sanitarie locali che istituzionalmente erogano prestazioni del servizio sanitario nazionale o di assistenza sociale, anche in regime convenzionale; mentre, sotto il profilo oggettivo, l'esonero è riconosciuto nel rispetto di due condizioni, ossia che tali soggetti non abbiano finalità di lucro e che gli stessi assicurino un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto per gli assegni familiari dal D.P.R. n. 797/1955.

L'INPS, con circ. n. 201/1989, ha poi fornito i chiarimenti interpretativi necessari per l'accertamento in ordine alla sussistenza dei predetti requisiti.

Sul punto l'INPS, con riferimento al profilo soggettivo, ha ritenuto che debbano ricondursi nel concetto di assistenza sociale, *“tutte le attività, che nel quadro della sicurezza sociale, attengono alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, ovvero di prestazioni economiche sia in denaro che in natura a favore di singoli o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, escluse soltanto le prestazioni economiche di natura previdenziale”*.

Sotto il profilo oggettivo, per quanto riguarda il requisito dell'assenza di finalità di lucro, l'INPS ha considerato non lucrative le attività prestate gratuitamente o a fronte di un corrispettivo o, comunque, di un finanziamento di entità tale da costituire il mero costo delle prestazioni erogate.

Per quanto concerne, invece, la verifica della condizione relativa ai carichi familiari, l'Ente previdenziale ha evidenziato la necessità di esigere dagli organismi richiedenti la presentazione di una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti l'impegno di assicurare un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto per gli assegni familiari dal D.P.R. n. 797/1955.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs n. 460/1997, gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose, con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sono considerati ONLUS, tra l'altro, qualora svolgano una delle attività elencate nell'art. 10, comma 1 lett. a) di detto decreto, tra le quali figura l'attività di istruzione. Tuttavia, occorre precisare che tale previsione non comporta – come invece vorrebbe l'interpellante – una presunzione legale in ordine alla natura assistenziale e non lucrativa della stessa attività di istruzione, tale da determinare l'esonero dalla contribuzione CUAUF.

Invero, il D.Lgs n. 460/1997 esplica i propri effetti nel solo ambito tributario e non anche in quello previdenziale, come si evince dall'oggetto della legge delega n. 662/1996 (di cui il D.Lgs. n. 460/1997 costituisce attuazione), volto al solo riordino della materia tributaria applicabile al terzo settore. Ciò trova conferma nella circolare del Ministero delle Finanze n. 168/E del 26.06.1998 nella quale si precisa che le ONLUS costituiscono una categoria di enti “*rilevante ai soli fini fiscali*” e che la delimitazione dei requisiti che le qualificano “*assume valenza generale nel sistema tributario*”.

Ne consegue che, anche con riferimento ai predetti enti, si deve accertare la sussistenza delle condizioni soggettive e oggettive di cui all'art. 23 *bis* della L. n. 33/1980, secondo i criteri dettati nella circ. INPS n. 201/1989, al fine di concedere l'esonero dal pagamento della contribuzione CUAUF, a nulla rilevando, il sopravvenuto decreto delegato sopra citato.

Non si può tuttavia, negare che la nozione di finalità non lucrativa, così come interpretata dall'INPS nella circolare sopra citata, deve essere riveduta alla luce delle sentenze del Supremo Giudice di legittimità, pronunciate specificatamente in materia di esonero dalla contribuzione CUAUF.

Tale giurisprudenza considera, infatti, non lucrativa non solo l'attività svolta gratuitamente o con ricavi a pareggio di costi, bensì anche quella ove “*l'eventuale esubero tra le entrate e le uscite non costituisca mai profitto, ma avanzo di gestione da destinarsi al miglior conseguimento delle finalità istituzionali dell'ente*” (*ex multis* Cass. Civ., sez. lav., n. 2915/04).

Alla luce di quanto esposto, pertanto, può considerarsi superato il criterio individuato dalla circ. INPS n. 201/1989 in merito all'accertamento della finalità non lucrativa con la conseguenza che, ove l'ente ecclesiastico dimostri che gli eventuali ricavi derivanti dall'attività svolta non vengano ridistribuiti, potrà beneficiare dell'esonero CUAF, purché sussistano le altre condizioni normative di cui alla L. n. 33/1980, in ordine alle quali, invece, continuano a trovare applicazione i criteri interpretativi dettati dalla citata circolare INPS in merito all'individuazione dei soggetti destinatari ed alla verifica della corresponsione al personale dipendente di un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto per gli assegni familiari dal D.P.R. n. 797/1955.

IL DIRETTORE GENERALE  
(f.to Paolo Pennesi)

LG